



**COMUNE DI LEMIE**  
(Città Metropolitana di Torino)

**NUOVO ABBEVERATOIO PER ANIMALI D'ALPEGGIO  
PRESSO IL COLLE DEL COLOMBARDO**

**Dott. Arch. Silvia FERRARESI**

C.so TELESIO , 28 - 10146 TORINO  
Tel. 3205569517  
E-mail: [silviaferraresi@alice.it](mailto:silviaferraresi@alice.it)  
Albo OAT n. 6949

**PROGETTO ESECUTIVO**

TAVOLA N°

TITOLO: **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

DATA: **APRILE 2026**

AGGIORNAMENTO

SCALA

**VARIE**

## INDICE

CAPO I .....	3
NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELL'APPALTO .....	4
ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI.....	5
ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE .....	7
ARTICOLO 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	8
ARTICOLO 6 - FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ED INTERPRETAZIONI CONTRATTUALI .....	9
ARTICOLO 7 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.....	10
ARTICOLO 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI .....	11
CAPO II .....	13
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE .....	13
ARTICOLO 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI, E SULLE FORNITURE.....	13
ARTICOLO 10 - DESCRIZIONE DELLE OPERE .....	15
ARTICOLO 11 - LAVORI NON PREVISTI DAL CONTRATTO .....	18
ARTICOLO 12 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI .....	19
CAPO III .....	20
TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....	20
ARTICOLO 13 - CONSEGNA ED INIZIO LAVORI .....	20
ARTICOLO 14 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI PER RITARDO .....	21
ARTICOLO 15 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	23
ARTICOLO 16 - PROROGHE – SOSPENSIONI E RIPRESE .....	25
ARTICOLO 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE .....	28
ARTICOLO 18 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	30
CAPO IV .....	31
DISCIPLINA ECONOMICA.....	31
ARTICOLO 19 - ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE .....	31
ARTICOLO 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO .....	32
ARTICOLO 21 - PAGAMENTI A SALDO E COLLAUDO.....	34
CAPO V .....	36
GARANZIE E CAUZIONI.....	36
ARTICOLO 22 - GARANZIA PROVVISORIA .....	36
ARTICOLO 23 - GARANZIA DEFINITIVA .....	37

ARTICOLO 24 - ESONERO E RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	38
ARTICOLO 25 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA.....	39
<b>CAPO VI .....</b>	<b>40</b>
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO .....</b>	<b>40</b>
ARTICOLO 26 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DI SICUREZZA .....	40
ARTICOLO 27 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE .....	43
ARTICOLO 28 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	44
ARTICOLO 29 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA.....	45
<b>CAPO VII .....</b>	<b>46</b>
<b>RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>	<b>46</b>
ARTICOLO 30 - RISERVE.....	46
ARTICOLO 31 - ACCORDO BONARIO.....	48
ARTICOLO 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	49
<b>CAPO VIII .....</b>	<b>51</b>
<b>NORME FINALI .....</b>	<b>51</b>
ARTICOLO 33 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....	51
ARTICOLO 34 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	53
ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI - INVARIABILITÀ E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI .....	59
ARTICOLO 36 - OPERE COMPIUTE .....	61

**CAPO I**  
**NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO – DISCIPLINA**  
**CONTRATTUALE**

*Articolo 1 - **OGGETTO DELL'APPALTO***

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e delle forniture necessarie per la realizzazione di un NUOVO ABBEVERATOIO PER ANIMALI D'ALPEGGIO in località colle del Colombardo, nel Comune di LEMIE (To).

Sono compresi nel suddetto appalto tutte le prestazioni e tutte le provviste necessarie per dare il lavoro completamente ultimato secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente progetto esecutivo e nei relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver presa completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei suddetti lavori deve essere comunque sviluppata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza; trova applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

## *Articolo 2 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELL'APPALTO*

Le opere in oggetto vengono appaltate “**A CORPO**”. Lo stesso ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore è applicato anche ai prezzi di Elenco allegati al presente Capitolato od in esso richiamati per eventuali varianti, aggiunte o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti (Dlgs 36/2023 e s.m.i.).

L'Appaltatore, per il fatto di presentare l'offerta, dichiara di riconoscere che gli elementi tecnici forniti in sede di gara di appalto e quelli acquisiti dopo aver preso attenta conoscenza dei luoghi e dei manufatti esistenti, sui quali dichiara di aver potuto esperire tutte le ricognizioni, prove ed assaggi da lui giudicati opportuni, sono sufficienti per una esatta valutazione degli oneri generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali del presente specifico appalto. Egli giudica pertanto il prezzo espresso in offerta remunerativo, senza eccezione o riserva alcuna, il quale rimarrà pertanto fisso ed invariabile.

Nel prezzo a corpo devono intendersi comprese tutte quelle opere di ripristino o di raccordo a quanto esistente, anche se non dettagliatamente descritte ma necessarie, o anche semplicemente opportune, per dare il lavoro completo e finito secondo la regola dell'arte.

L'importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile e pertanto non potrà essere invocata alcuna sua modifica dovuta ad eventuali modeste discordanze tra le misure rilevate in sede esecutiva e quelle riportate in progetto.

*Articolo 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI*

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto a corpo ammonta ad € **23.750,00 (Euro ventitremilasettecentocinquanta/00)** e comprende tutte le opere e le forniture necessarie e sufficienti per consegnare i lavori completamente ultimati, secondo tutte le prescrizioni contenute negli elaborati di progetto e nel presente Capitolato.

Tale importo risulta così suddiviso:

	Euro	%
<b>Importo lavori</b>	<b>22.930,00</b>	<b>96,55</b>
Oneri aggiuntivi per la sicurezza	820,00	3,45
<b><u>Importo complessivo a base d'asta</u></b>	<b><u>23.750,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

(Euro ventitremilasettecentocinquanta/00), di cui € 820,00 (Euro ottocentoventi/00) relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.920,96 (Euro cinquemilanovecentoventi/96) relativi ai costi della manodopera.

L'importo dei lavori compensati a corpo è da intendersi fisso ed invariabile anche se, per effetto di modeste variazioni ritenute necessarie rispetto alle misure progettuali, l'importo complessivo di detti lavori potrà subire un aumento o una diminuzione nei limiti del **3%**, intendendosi detto 3% come franchigia.

- Nell'importo a corpo delle opere si intendono comprese tutte le prestazioni e le forniture complementari, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e nei disegni di progetto, necessarie o anche semplicemente opportune per dare il lavoro finito a regola d'arte in ogni sua parte.
- Gli importi sopra elencati tengono conto anche degli oneri particolari nei quali potrà incorrere l'Appaltatore a causa della presenza, nel sottosuolo, di eventuali servizi.

Si precisa che la Categoria Prevalente delle opere in progetto è la seguente:

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Classifica</b>
OG1	Edifici civili e industriali	I -fino a 258.000,00

Mentre non vi sono Categorie Scorporabili (non appartenenti alla Categoria Prevalente e di importo superiore al 10% dell'importo complessivo del lavoro, ovvero di importo superiore ad euro 150.000,00 ).

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Classifica</b>

La valutazione dell'opera è stata effettuata applicando alle singole quantità i Prezzi Unitari desunti dall'Elenco Prezzi edito a cura della Regione Piemonte (edizione 2025); per le voci mancanti sono state formulate apposite analisi.

*Articolo 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE*

Le opere comprese nel presente appalto, sono quelle necessarie per la realizzazione di un NUOVO ABBEVERATOIO PER ANIMALI D'ALPEGGIO in località colle del Colombardo, nel Comune di LEMIE (To).

Esse comprendono:

- La fornitura e la posa di due nuove vasche per abbeveratoi;
- le opere di captazione di due venute d'acqua esistenti, che per mezzo di tubazioni alimenteranno le vasche;
- la bonifica di parte del terreno.

*Articolo 5 - **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO***

Fanno parte integrante del Contratto di Appalto e costituiscono tutti insieme il progetto, i seguenti documenti:

- a. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi.
- b. I disegni di progetto.
- c. L'Elenco dei Prezzi Unitari della Regione Piemonte, Edizione 2025.
- d. Il Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 36/2023 e s.m.i)
- e. Il Capitolato Generale di Appalto (DM 145/2000) per quanto non abrogato dal DPR 207/2010, non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo.
- f. Il Capitolato Speciale Tipo, per appalti di lavori appartenenti alla categoria di lavoro di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

Qualora si riscontrassero discordanze fra disegni in scala diversa, o di contenuti diversi, o fra questi e le prescrizioni di Capitolato, o fra disegni e Capitolato da un lato e normative vigenti dall'altro, resta inteso che dovrà essere adottata la soluzione tecnicamente più esplicita, più dettagliata, più completa e più favorevole, sia tecnicamente sia economicamente, all'Ente Appaltante, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Comunque, nel caso in cui l'Esecutore dovesse riscontrare contraddizioni, difetti, sviste, errori o mancanze di qualsiasi tipo nei vari elaborati costituenti il progetto o nelle prescrizioni della Direzione dei Lavori, sarà tenuto a farne immediata segnalazione scritta alla Direzione stessa.

In mancanza di tale segnalazione la responsabilità della buona riuscita di opere ed impianti spetterà esclusivamente all'Appaltatore.

*Articolo 6 - **FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ED  
INTERPRETAZIONI CONTRATTUALI***

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano l'oggetto dell'appalto, risultano dai disegni di progetto allegati, nonché delle prescrizioni di cui all'art. 10 del presente capitolato, salvo le ulteriori precisazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.

Per l'esecuzione dei lavori devono essere rispettate tutte le Norme Tecniche dettate dalla scienza e dalle tecniche costruttive, da leggi e regolamenti vigenti; in particolare devono essere osservate tutte le prescrizioni contenute nei capitolati speciali per appalti dei lavori pubblici ed in tutti gli altri documenti citati nel presente documento (vedi art. 5) in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel capitolato stesso. I predetti documenti si intendono qui integralmente richiamati; comunque l'Appaltatore, accettando di partecipare alla gara dichiara di conoscerli integralmente e sufficientemente per poterne fare costante riferimento.

## *Articolo 7 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE*

L'Ente Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche o varianti che ritiene opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore dal canto suo, non può, sotto alcun pretesto, introdurre varianti al progetto senza ordine scritto della Direzione dei Lavori.

Le eventuali variazioni alle opere in oggetto, ordinate dalla Stazione Appaltante, che vengono a modificare in modo sostanziale la quantità delle opere e la loro natura, nei limiti concessi dalla normativa in vigore ed in particolare dall'art. 120 del DLgs 36/2023 e s.m.i., sono computate a parte e contabilizzate in più o in meno con l'applicazione dei Prezzi Unitari contenuti nell'Elenco allegato al presente Capitolato o, in difetto, nell'Elenco Prezzi per Opere Pubbliche a cura della Regione Piemonte, Edizione 2025, con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Impresa Appaltatrice. Nel caso in cui le suddette variazioni non siano valutabili mediante i suddetti Prezzi Unitari, si procede alla definizione di Nuovi Prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con specifico Atto di Sottomissione “a Corpo”.

Non sono comunque prese in considerazione agli effetti contabili, variazioni dipendenti dall'esatto dimensionamento delle strutture, delle condutture ecc., piccole variazioni nelle dimensioni dei manufatti derivanti da situazioni oggettive, né piccole variazioni derivanti dalle dimensioni reali delle opere esistenti, entro i limiti di cui all'art. 3.

## *Articolo 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI*

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata al riguardo, il suddetto programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il Programma Esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o ditte estranee al contratto;
- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere;

d. per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l'immobile in virtù della normativa vigente o di un titolo giuridico e per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante; tale Cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

**CAPO II**  
**QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - DESCRIZIONE E**  
**MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE**

**Articolo 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI**  
**COMPONENTI, E SULLE FORNITURE**

Nell'esecuzione delle lavorazioni e delle forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali, nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati grafici costituenti il Progetto Esecutivo delle opere in appalto.

L'Appaltatore, sia per sé, sia per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi al DPR 246/1993 e s.m.i..

L'Appaltatore sia per sé, sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al DM 17 gennaio 2018.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati devono essere comunque immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spesa dell'Impresa stessa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, siano esse nazionali o estere.

L'accettazione da parte della Direzione dei Lavori dei materiali oggetto di campionatura da parte dell'Impresa, non esenta la stessa dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla vigente normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia di rifiuti prodotti.

E altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle Terre e Rocce da Scavo e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui le terre e le rocce da scavo:

- a. siano considerati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- b. siano sottratte al regime del trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli art. 185 e 186 dello stesso DLgs 152/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'art. 20 comma 10-sexies della Legge 2/2009.

## *Articolo 10 - DESCRIZIONE DELLE OPERE*

Le opere in progetto comprendono:

### **10.1 Impianto di cantiere- Opere provvisionali**

L'impianto di cantiere comprende: la segnaletica antinfortunistica secondo la normativa vigente e tutte le misure di prevenzione infortuni e di sicurezza dei luoghi di lavoro, compresi i ponteggi e le barriere di delimitazione dell'area di cantiere, nonché un locale spogliatoio ed un servizio igienico.

Tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione delle opere previste in progetto devono essere realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità e di sicurezza in generale.

Resta comunque stabilito che l'impresa appaltatrice rimane l'unica responsabile degli eventuali danni a persone e cose (di proprietà sia dell'Amministrazione appaltante che di terzi), che possano derivare dalla mancanza o dall'improprio utilizzo delle attrezzature, dei macchinari e dei vari mezzi d'opera.

### **10.2 Le opere comprese nel presente appalto comprendono:**

- a) Una modesta bonifica dell'area interessata dalle acque superficiali a valle delle due venute ivi presenti, con il riporto e la compattazione di materiale naturale ( misto naturale anidro) in tutta la zona indicata negli elaborati grafici di progetto, previa deviazione e raccolta delle acque superficiali, regolarizzazione del terreno in movimento e di quello interessato dal nuovo abbeveratoio.

Oltre a ciò è prevista la posa di due tratti di pannelli drenanti, interrati della sezione di cm 30 x 50 costituiti da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale del tipo 8 x 10 e filo del diametro di 2,7 mm galvanizzato con lega in zinco-acciaio; rivestimento interno in geotessile tessuto in polietilene ad alta

densità e nucleo drenante in trucioli di polistirolo imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; tubo microfessurato in polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna con diametro esterno di 160 mm preassemblato, preassemblato alla base del pannello. Certificato con marcatura CE.

- b) Il posizionamento di un pozzetto di partenza, in derivazione dallo scarico della fontana esistente a nord-ovest. Tale pozzetto, sarà in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di cm 50 x 50 e verrà ricoperto da una lastra in pietra squadrata dello spessore minimo di cm 6.
- c) La creazione di una vasca di captazione nella zona di venuta delle acque superficiali ubicata a sud-est, in prossimità della strada comunale, costituita da una platea di base dello spessore minimo di 20 cm in calcestruzzo ottenuto con l'impiego di cemento 42,5 R dosato a 300 kg/m, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm e di maglia 20 x 20 cm contornata da massi di pietra cementati e rivestiti verso l'interno anch'essi in calcestruzzo armato dello stesso tipo sopra descritto. Verso monte tale vasca sarà semplicemente definita da massi di pietra distanziati fra loro per consentire l'ingresso alle acque .
- d) La fornitura e posa di tubazioni interrate in PEAD PN 16 (profondità minima 60 cm), del diametro di 90 mm rivestite in sabbia o terra fine per un primo strato dello spessore minimo di 40 cm, le quali, partendo dalle due aree di captazione esistenti, confluiranno in un pozzetto d'ispezione, anch'esso in calcestruzzo armato prefabbricato delle dimensioni di cm. 50 x 50, con copertura in pietra squadrata dello spessore minimo di cm. 6, da cui partirà un'unica tubazione, che confluirà nella prima vasca del nuovo abbeveratoio. La tubazione in partenza dalla vasca di captazione di valle, sarà dotata di apposita pigna filtrante in acciaio inox, con relativa flangia di attacco e staffa di supporto.
- e) La fornitura e posa di un nuovo abbeveratoio, costituito da doppia vasca in pietra a pianta rettangolare, ognuna delle dimensioni nette di cm. 70 x 70 x180 e delle

dimensioni lorde di cm. 90 x 90 x 200 posate su una platea in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 15, uguale, come dosaggio ed armatura , a quella descritta in precedenza, riguardante la vasca di captazione di valle. Le lastre di perimetro costituenti il singolo manufatto saranno in pietra fiammata di Luserna, dello spessore di cm 10, unite fra loro da apposite staffe di fissaggio e dotate di dente continuo alla base e sui lati e sigillato con resina.

Entrambe le vasche saranno dotate di uno scarico di troppo pieno, costituito da un tubo in acciaio inossidabile dello spessore di mm 4, sfilabile dall'elemento curvo a bicchiere di partenza dello scarico finale. Il passaggio delle acque fra la prima e la seconda vasca avverrà attraverso apposito tronchetto di collegamento in acciaio inox, staffato sulla testata di monte sigillato con resina.

- f) Le tubazioni di detto scarico finale, dovranno essere in pvc rigido PN 16, del diametro di 110 mm, anch'esse completamente interrate e dotate di tutti gli elementi speciali di giunzione e di raccordo.
- g) La perimetrazione delle due zone di venuta d'acqua superficiale costituita ognuna da due cavi correnti in acciaio zincato del diametro di 5 mm, tesati con appositi tenditori e sostenuti da montanti in acciaio corten dell'altezza di 2 metri, di cui almeno 50 cm infissi nel terreno, in lamiera pressopiegata dello spessore di mm 4, con sezione a C, come indicato in progetto. Questo tipo di struttura verrà utilizzato anche come parapetto a monte del nuovo abbeveratoio.

Tutti gli scavi ed i riporti previsti in progetto dovranno essere eseguiti con adeguati mezzi meccanici e, dove necessario, anche a mano.

Sono comprese nell'appalto, tutti i pezzi speciali riguardanti le tubazioni e i manufatti vari previsti in progetto in modo tale da poter ritenere l'opera in appalto eseguita a perfetta regola d'arte.

### *Articolo 11 - LAVORI NON PREVISTI DAL CONTRATTO*

Compatibilmente con le limitazioni imposte dal DLgs 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione di lavori non previsti in contratto o di eventuali lavori in variante avvengono con l'applicazione dei Prezzi Unitari di Contratto.

Qualora, tra i prezzi di cui all'elenco contrattuale non siano previsti le voci per i nuovi lavori o per i lavori in variante citati al precedente art. 7, si procede alla formazione di Nuovi Prezzi mediante apposito verbale di concordamento in base ai seguenti criteri:

1. desumendoli dal Prezzario di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento Generale;
2. raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
3. quando ciò non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari Analisi.

Le Nuove Analisi vanno effettuate con riferimento ai Prezzi Elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione di offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile di Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Anche i Nuovi Prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i Nuovi Prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o le forniture dei materiali sulla base di detti prezzi comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previste dalla normativa vigente, i suddetti prezzi s'intendono definitivamente accettati.

*Articolo 12 - **ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI***

In genere l'Appaltatore deve sviluppare i lavori secondo la successione indicata nel Programma Esecutivo da lui stesso redatto, tenendo presente le esigenze dell'Ente fruitore, oppure nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Ente Appaltante.

Qualora i lavori non siano sviluppati secondo la successione ed i tempi previsti nel programma, l'Ente Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

**CAPO III**  
**TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

*Articolo 13 - CONSEGNA ED INIZIO LAVORI*

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito alla regolare consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la Cauzione Definitiva di cui al successivo art. 23, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggiore prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta da parte dell'Aggiudicatario.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore verrà escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 17

comma 8 e 9 del DLgs 36/2023e s.m.i..

Le disposizioni sulla consegna dei lavori anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di Consegna Definitivo ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

*Articolo 14 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI –  
PENALI PER RITARDO*

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in **30** giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura dell'uno mille dell'importo netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi (vedi art. 13);
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non ha effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino delle opere non accettabili o danneggiate.

La penale erogata ai sensi del comma 2 lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita qualora l'Appaltatore dimostri di aver recuperato tale ritardo in occasione della prima successiva soglia temporale fissata nel programma lavori.

Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell'art. 121 del DLgs 36/2023 e s.m.i..

A partire dalla consegna, il ritmo dei lavori deve essere comunque soddisfacente ed adeguato al tempo complessivo concesso per l'esecuzione degli stessi e comunque non inferiore al ritmo previsto nel programma definitivo dei lavori.

Non sono ammesse scusanti per ritardi di consegne di materiali od altre forniture.

Qualora i lavori siano in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, la Direzione dei Lavori procede a norma dell'art. 122 del DLgs n°36/2023 e s.m.i..

Lo stesso dicasi in caso di gravi adempimenti alle obbligazioni di contratto da parte dell'Appaltatore.

Tutte le penali vengono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dell'art. 126 del Dlgs 36/2023 e s.m.i., non può superare il 10% (dieci %) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale superiore alla predetta percentuale, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

### *Articolo 15 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE*

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:

- a. Il ritardo nell'allacciamento alle rete tecnologiche necessarie al funzionamento del cantiere;
- b. L'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti od infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di Vigilanza in materia di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza, se nominato;
- c. L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d. Il tempo necessario per l'esecuzione di prove e di sondaggi;
- e. Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
- f. Le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, i subappaltatori, ed i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g. L'eventuali vertenze a carattere aziendale fra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h. Le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, o dal RUP per l'inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere od l'inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Non costituiscono altresì differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro

ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori ecc, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima, le cause imputabili a dette ditte o imprese.

Le cause di cui ai commi precedenti 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per le iscrizioni di riserve, né per l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

## *Articolo 16 - PROROGHE – SOSPENSIONI E RIPRESE*

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può richiedere una Proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 14.

La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al RUP corredata del proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga è concessa o negata dal RUP entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza di cui all'art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali (es. condizioni climatiche avverse, casi di forza maggiore, ecc) che impediscono in via temporanea la normale prosecuzione dei lavori a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la Sospensione dell'esecuzione del contratto compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentate, il relativo Verbale.

Tale Verbale deve contenere:

- a. Le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- b. Lo stato di avanzamento dei lavori;
- c. L'elenco delle opere che rimangono interrotte;
- d. Le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi ordini e la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il Verbale di Sospensione è controfirmato dall'Appaltatore ed è trasmesso al RUP entro il 5° giorno naturale successivo alla sua redazione; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento di tale verbale, questo si dà per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del Verbale di Sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 90, commi 2 e 5 del Regolamento Generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del Verbale, accettato dal RUP, o sul quale si sia formata la tacita accettazione.

Il Verbale di Sospensione ha efficacia dal 5° giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il 5° giorno dalla redazione, oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al 5° giorno precedente la data di trasmissione.

Per la Sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso od indennizzo, salvo il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 121, comma 10 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superino i 6 mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il Verbale di Ripresa, il quale, oltre a richiamare il precedente Verbale di Sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il Verbale di Ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione e ad esso si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti riguardanti la sospensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni e riprese parziali, che abbiamo per oggetto determinate parti di lavori da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori.

La sospensione dei lavori può anche essere disposta dal RUP per ragioni di necessità e di pubblico interesse, fra cui l'interruzione di finanziamenti per sopravvenute esigenze di finanza pubblica.

*Articolo 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA  
MANUTENZIONE*

Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'Impresa Appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il Certificato di Ultimazione; entro 30 giorni dalla data del suddetto Certificato, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.

In caso di ritardo nell'operazione di ripristino, si applica la penale prevista per i ritardi di cui all'articolo 14, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque in proporzione ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure al termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione e ripristino delle opere danneggiate; tale periodo cessa con l'approvazione finale del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 21 del presente Capitolato Speciale.

Non può ritenersi verificata l'Ultimazione dei Lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni e i collaudi tecnici

delle opere eseguite; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il Certificato di Ultimazione e, qualora redatto, questo non ha efficacia e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo.

Si richiamano al riguardo gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall'art. 224 del Regolamento Generale.

### *Articolo 18 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI*

Ad integrazione di quanto descritto al precedente articolo, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere in seguito arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente art. 17.

Entro 15 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori, l'Appaltatore dovrà comunque sgomberare totalmente il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

**CAPO IV**  
**DISCIPLINA ECONOMICA**

*Articolo 19 - ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE*

È prevista la corresponsione all'Appaltatore dell'anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 36/2023 e s.m.i, per cui, da parte dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente costituita una Garanzia Fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il Cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia può essere gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L'anticipazione decade e deve essere pertanto restituita, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa.

## *Articolo 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO*

I pagamenti in acconto vengono effettuati in base all'avanzamento dei lavori risultanti dalle situazioni allestite dalla Direzione dei Lavori, allorquando il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, ammonta ad almeno € **10.000,00 (Euro diecimila/00)**, ad eccezione dell'ultimo Stato d'Avanzamento Lavori, che potrà essere di qualunque importo.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del Certificato di Pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di Sospensione, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, sull'importo netto dei lavori è operata una Ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato Avanzamento Lavori.

Entro i successivi 7 giorni il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento ai sensi dell'art. 125 del DLgs 36/2023 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato Avanzamento Lavori con l'indicazione della data di emissione. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della regolare fattura fiscale sul portale della fatturazione elettronica, da inserire da parte dell'Appaltatore successivamente all'emissione del certificato di pagamento.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) All'acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;

- b) Con imprese diverse dalle micro e piccole imprese, alla presentazione di una dichiarazione da parte dei subappaltatori di aver ricevuto i pagamenti dovuti dall'Appaltatore in base al contratto di subappalto;
- c) All'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) Alla sussistenza delle condizioni di cui al DM 40/2008.

### *Articolo 21 - PAGAMENTI A SALDO E COLLAUDO*

Il Conto Finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; con il Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo.

Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro 15 giorni dalla richiesta da parte del RUP; se l'Appaltatore non lo firma nel termine indicato o se lo firma senza confermare le richieste già precedentemente formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si ritiene da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dall'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della stessa rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1.666 del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto soltanto a condizione che l'Appaltatore presenti apposita Cauzione o Garanzia Fideiussoria, dello stesso importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (2 anni).

Salvo quanto disposto dall'art. 1169 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Tutte le operazioni connesse con le verifiche di collaudo verranno eseguite a cura e spese dell'assuntore alla presenza del Collaudatore e della Direzione Lavori.

L'Assuntore sarà tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche e quei completamenti dipendenti dall'inosservanza delle norme e delle disposizioni

legislative. L'impegno resterà valido anche se i disegni di progetto e le descrizioni di lavori non riportino precise indicazioni in merito, o non sono perfettamente conformi alle norme specifiche valide al momento dell'esecuzione dell'opera.

Il Certificato di Collaudo Provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori; esso assume carattere alla scadenza dei due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato.

In caso di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo, questo viene emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha anch'esso carattere provvisorio. Anche questo assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data della sua emissione.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto dagli elaborati progettuali, dal presente Capitolato Speciale o dal Contratto. Qualora durante il collaudo venissero accertati dei difetti, l'Appaltatore sarà tenuto a porne rimedio e ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 127 del Regolamento Generale, l'Organo di Collaudo, con l'emissione del Certificato determinerà la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito dall'Appaltatore.

**CAPO V**  
**GARANZIE E CAUZIONI**

*Articolo 22 - **GARANZIA PROVVISORIA***

La Garanzia Provvisoria, a corredo dell'offerta dell'Appaltatore, è quella specificata nel bando di gara o nella lettera di invito.

Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

### *Articolo 23 - **GARANZIA DEFINITIVA***

Ai sensi dell'art. 117 del DLgs 36/2023 e s.m.i. all'Appaltatore è richiesta una Garanzia Definitiva, sottoforma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 dello stesso DLgs, da costituirsi con le modalità specificate nel bando di gara o nella lettera d'invito.

Tale garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale; lo svincolo è automatico, senza necessità di nullaosta da parte della Committenza.

L'ammontare residuo della garanzia pari al 20% viene svincolato all'emissione del Certificato del Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione e comunque entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Appalto in confronto dei risultati della liquidazione finale e per tutte le altre ipotesi di cui all'art. 117 del DLgs 36/2023 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Nel caso di Inizio Anticipato dei lavori, la suddetta Garanzia Definitiva dovrà essere costituita e consegnata alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima del suddetto giorno previsto per l'inizio anticipato dell'esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari a quello della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

*Articolo 24 - ESONERO E RIDUZIONE DELLE GARANZIE*

La Garanzia Provvisoria a corredo dell'offerta, non è prevista per i lavori di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) del Dlgs 36/2023 e s.m.i..

Relativamente alla Garanzia Definitiva, vale quanto riportato all'art. 117 del Dlgs 36/2023 e s.m.i.

## *Articolo 25 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA*

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della data della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 13, a produrre una Polizza Assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso d'esecuzione dei lavori.

Il relativo importo è specificato nel bando di gara o nel documento di affidamento dei lavori.

Tale polizza assicura la Stazione Appaltante anche per la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; in caso di emissione del Certificato del Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione per determinate parti dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per quelle non ancora collaudate.

La garanzia assicurativa per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT) deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore devono anche coprire, senza alcuna riserva, i danni causate dalle Imprese Subappaltatrici e Subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo od un consorzio temporaneo, la garanzia assicurativa viene prestata dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO**

#### **Articolo 26 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DI SICUREZZA**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'Allegato XVII al DLgs 81/ 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a. Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alla Casse edile;
- b. Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c. Il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. 252/1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numero di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d. I dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell’Impresa in termini di addetti;
  - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se Impresa individuale, numero di posizione contributiva del titolare; se Impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice Impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- e. Una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del Decreto 81/ 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al Direttore dei Lavori:

- a. Il nominativo ed il recapito del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n°81/ 2008;
- b. Il nominativo ed il recapito del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 dello stesso Decreto 81/ 2008;
- c. La dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento, o nei casi in cui non sia prevista la figura del Coordinatore per la Sicurezza, la presentazione del Piano Sostitutivo previsto nel suddetto Decreto 81/2008;
- d. Il Piano Operativo della Sicurezza di cui all’art. 30 del presente Capitolato.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a. Da tutte le Imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’Impresa mandataria, qualora l’Appaltatore

sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei Contratti;

- b. Dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c. Dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le Imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d. Dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere i suddetti adempimenti anche nel corso dei lavori ogni, qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'Impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

*Articolo 27 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA  
NEL CANTIERE*

L'Appaltatore è obbligato:

- a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto 81/2008 e all'Allegato XIII allo stesso Decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

### *Articolo 28 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA*

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto 81/2008 e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto Decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle Imprese Subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali od attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n° 81.

*Articolo 29 - **OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA***

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n° 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli Allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.

Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**CAPO VII**  
**RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE**  
**D'UFFICIO**

*Articolo 30 - RISERVE*

L'Esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del RUP, pena di decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle (Verbale di Consegna, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità), successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all'esecutore.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondono. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Se l'esecutore firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, anche a mezzo PEC le sue riserve, esplicitando le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Tali esplicitazioni, se pervenute a mezzo PEC nei termini prescritti, devono comunque essere riportate dall'esecutore prima delle controdeduzioni del Direttore dei Lavori, nel registro di contabilità sottoscritto in precedenza alla consegna del cantiere (c.d. registro in bianco).

L'iscrizione di ulteriori riserve insorte successivamente, devono sempre essere iscritte nel Registro di Contabilità alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del RUP, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s'intendono abbandonate.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel suddetto Registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Esecutore non abbia firmato il Registro nel termine di cui al comma 5, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le riserve nel modo e nel termine sopra indicato, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

### *Articolo 31 - ACCORDO BONARIO*

Ai sensi dell'art. 210 del DLgs 36/2023 e s.m.i, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

Il RUP, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori, effettua una valutazione circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai soli fini del raggiungimento dei limiti di valore di cui al comma 1 e, qualora ritenga sussistente la possibilità di variazione suddetta, procede ai sensi dei cc. 5 e 6 del suddetto art. 210 del DLgs 36/2023 e s.m.i.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del Contratto. Prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo, qualunque sia l'importo delle Riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiva l'Accordo Bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

*Articolo 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE  
D'UFFICIO DEI LAVORI*

Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del contratto, i seguenti casi:

- a. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Dlgs. 81/2008 o del piano di sicurezza integrante il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'Appaltatore al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP;

- i. azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto 81/2008;
- j. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Nelle ipotesi di cui all'art. 122 comma 1 del DLgs 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto senza limiti di tempo.

Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 121 comma 1 dello stesso decreto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o con comunicazione via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello Stato di Consistenza dei Lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di Consistenza dei Lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

**CAPO VIII**  
**NORME FINALI**

*Articolo 33 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE*

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

*Articolo 34 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO  
DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE*

Oltre agli oneri descritti nel Capitolato Generale d'Appalto, nel relativo Regolamento Generale e nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1° - Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ponteggi, steccati, impianti e macchinari idonei al tipo di lavoro e all'ubicazione del cantiere, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione dei suoi accessi, in modo da rendere sicuro il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori.

2° - La messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per tutelare, fino a collaudo, la continuità e la sicurezza degli scoli delle acque, nonché l'immediato ripristino delle opere e dei manufatti eventualmente deteriorati dall'uso da parte dell'Appaltatore stesso.

3° - L'installazione di tutti gli impianti necessari per le necessità del cantiere (acqua, energia elettrica, ecc).

4° - L'allestimento dei vari ambienti a disposizione delle maestranze, come previsto dal Piano di Sicurezza.

5° - La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di mancorrenti, di steccati, di protezioni, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro necessario per motivi di sicurezza.

6° - Il provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera delle apposite tabelle indicative dei lavori, delle dimensioni e caratteristiche ordinate dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante, nelle quali siano anche riportate le indicazioni relative al RUP, al Progettista dell'opera, al Direttore

dei Lavori ed al Direttore di Cantiere per conto dell'Appaltatore, e quanto richiesto dalla Committenza.

7° - La direzione personale del cantiere e dei lavori affidatigli, oppure la nomina a rappresentarlo sul cantiere (mediante atto pubblico), di persona giuridicamente e professionalmente idonea, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione degli stessi, a cui spetterà la responsabilità civile e penale della direzione del cantiere stesso.

8° - L'allontanamento dal cantiere, in qualunque momento dei lavori, di qualsiasi dipendente dell'Appaltatore o delle eventuali ditte subappaltatrici, compreso il Direttore di Cantiere, su richiesta della Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi ed indennizzi di alcun genere.

9° - La guardia e la sorveglianza, fino al collaudo, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti manufatti di proprietà dell'Ente Appaltante che saranno consegnati all'Appaltatore.

10° - L'attuazione delle norme che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, nonché l'esecuzione dei rilievi e dei tracciamenti planimetrici ed altimetrici, nonché la fornitura di personale, attrezzi, ecc. occorrenti alla detta Direzione per le relative verifiche.

L'Appaltatore sarà tenuto a correggere e rifare, a tutte sue spese, quei lavori che in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, sia planimetrico che altimetrico, la Direzione riscontrasse inaccettabili.

11° - Le riprese fotografiche delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto.

12° - Il consentire l'accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla Direzione dei Lavori, a rappresentanti suoi e dell'Ente Appaltante, alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati eventuali lavori non compresi nel

presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante.

13° - La pulizia quotidiana delle vie di accesso al cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, consentendo il più possibile l'accesso delle persone al cimitero.

14° - L'adozione, a propria totale cura e responsabilità, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie o, anche solamente opportune, per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, e dell'integrità dei manufatti in costruzione e di quelli adiacenti, provvedendo all'esecuzione di tutte le opere provvisorie e provvisionali necessarie per garantirne la stabilità, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevato l'Ente Appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

15° - L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali o sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali e dei manufatti. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

16° - Lo svolgimento, anche a nome e per conto dell'Ente Appaltante, di tutte le pratiche, (oneri e responsabilità relativi compresi), da condurre con le Amministrazioni dei diversi servizi pubblici che siano necessarie per lo svolgimento dei lavori, l'osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni tecniche riferitesi ai lavori derivanti da leggi o norme Nazionali, Regionali, Comunali ecc. restando a carico dell'Impresa gli oneri relativi e le eventuali multe e responsabilità civili e penali per inadempienza.

17° - Il provvedere, come già specificato nel precedente articolo 25, alla stipulazione di una Polizza Assicurativa ai sensi dell'art. 117 del DLgs. 36/2023 e s.m.i. che tenga indenne l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

18° - L'osservanza delle norme vigenti, e di quelle che potessero essere emanate in corso d'opera, relative alle assicurazioni obbligatorie ed ogni altra eventuale disposizione di legge relativa alla Previdenza, Cassa Malattia, ecc., che sia emanata nel corso dei lavori.

L'Impresa sarà responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza di tutte le norme richiamate al presente punto, nonché ai punti seguenti, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.

Periodicamente nel corso dei lavori, la Direzione Lavori verificherà il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

19° - L'esecuzione di ogni prova di carico che sarà ordinata dalla Direzione dei Lavori, su qualsiasi struttura o manufatto, sia esistente che di nuova costruzione, escludendo soltanto le prestazioni del Collaudatore.

20° - Il consentire l'uso anticipato delle opere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compensi. Questi potrà però richiedere la redazione di apposito verbale circa lo stato di fatto, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare dall'uso stesso (vedi art. precedenti).

21° - La manutenzione ed il ripristino delle opere nella loro totalità e nei particolari, fino al Collaudo Provvisorio. Pertanto, ogni volta che se ne presenterà la necessità, l'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire con operai, mezzi d'opera e materiali propri, direttamente o su invito dell'Ente Appaltante, per eseguire tali opere manutentive, come precisato al precedente art. 17.

Nessun compenso spetterà per l'esecuzione di dette opere, intendendosi le stesse compensate con i pagamenti corrisposti. Nel caso in cui, nel periodo di manutenzione sopra indicato, si dovessero eseguire lavori di ripristino o di sistemazione in dipendenza di opere eseguite dall'Ente Appaltante o da terzi debitamente a ciò autorizzati dall'Ente stesso, l'Impresa sarà tenuta ad eseguire detti lavori, ma questi i quali saranno compensati con l'applicazione dei Prezzi Unitari indicati nel presente Capitolato.

22° - Il completo ripristino delle aree occupate dal cantiere; sarà a carico dell'Appaltatore l'onere dovuto all'eventuale occupazione di terreni privati al fine della realizzazione delle opere in progetto ed al danneggiamento di qualsiasi manufatto esistente, compresi gli alberi nelle proprietà pubbliche o private.

23° - Ogni ulteriore spesa ed onere, di qualsiasi natura, previsti o no, che saranno necessari o anche solamente opportuni, per consegnare in tempo utile le opere, complete di ogni parte, o per mantenerle fino al Collaudo Finale.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato sia nel compenso a corpo, sia negli importi di cui agli Elenchi Prezzi richiamati ai precedenti articoli del presente Capitolato.

L'Impresa non avrà perciò diritto di pretendere alcun ulteriore compenso al riguardo.

24° - La tenuta in cantiere di un giornale dei lavori da compilarli quotidianamente da parte dell'Impresa con le annotazioni relative a: condizioni meteorologiche, mano d'opera presente in cantiere, opere in corso di

esecuzione, attrezzatura tecnica impiegata, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

Inoltre, sul giornale dei lavori saranno riportate tutte le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che potranno influire sui medesimi.

Su tale giornale saranno inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, le relazioni inviate allo stesso R.U.P, i processi verbali di accertamenti, di fatti e di esperimento prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese lavori e le varianti disposte.

Il Direttore dei Lavori verificherà, in occasione di ogni visita, l'esattezza delle annotazioni ed aggiungerà le eventuali sue osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che riterrà opportune.

***Articolo 35 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI - INVARIABILITÀ E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI***

I prezzi unitari (in base ai quali sono stati valutati i lavori in appalto e le somministrazioni), sono indicati nell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato e compensano, oltre alle spese generali ed utili dell'Impresa:

- a. circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, movimenti in cantiere, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;
- b. circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali e per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno;
- c. circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera tutti i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d. circa i lavori compiuti: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, segnaletica diurna e notturna ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

I prezzi medesimi, depurati del ribasso d'asta iniziale, saranno utilizzati per la valutazione di eventuali opere in variante e si intendono accettati dall'Appaltatore, in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Essi sono fissi ed invariabili.

Qualora i prezzi unitari delle opere in variante non compaiano nel suddetto Elenco Prezzi, per la valutazione delle stesse verranno utilizzati i Prezzi contenuti nel Prezzario della Regione Piemonte, edizione 2025; anche questi saranno soggetti al ribasso d'asta praticato per le opere a corpo di contratto. Vedasi al riguardo il precedente art. 7.

### *Articolo 36 - OPERE COMPIUTE*

Le caratteristiche delle Opere Compiute riportate nell'allegato Elenco Prezzi sono descritte, oltre che nelle singole voci dello stesso Elenco, anche e soprattutto nelle prescrizioni riportate all'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora si verificassero incongruenze o contraddizioni, sarà valida la versione più completa e più favorevole per l'Amministrazione Appaltante.

Nei prezzi delle demolizioni e delle rimozioni è sempre compreso l'onere del trasporto dei materiali al piano strada, il carico ed il trasporto a discarica o a magazzino.

I prezzi di tutte le altre opere compiute comprendono sempre, se non meglio specificato, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, ogni onere per la posa in opera, per i ponteggi, per i trasporti e per ogni altro magistero.